



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Decreto n. 295

**VISTA** la Legge n.240 del 30.12.2010, in particolare l'art. 23;

**VISTO** il D.R. n. 7546 del 27.12.2011 con cui è stato emanato il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/10;

**VISTO** il Decreto Legge del 9.2.2012, convertito in Legge 4.4.2012 n. 35, che ha modificato, fra l'altro, il primo comma dell'art. 23 della predetta Legge 240/10;

**RITENUTO** di dover riformulare il predetto Regolamento in applicazione delle nuove disposizioni di cui al citato Decreto Legge del 9.2.2012, convertito in Legge 4.4.2012 n. 35;

**VISTO** che, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 17.12.2012 e 18.12.2012, hanno approvato, per quanto di competenza, la proposta di modifica per il conferimento di insegnamenti ex art. 23 della Legge n.240/2010.

## DECRETA

Per quanto in premessa, il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge n.240/10, è così riformulato:

### ***Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/10 e s.m.i.***

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure con le quali l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, d'ora in avanti denominata "Università", può conferire incarichi di insegnamento o di didattica integrativa, per far fronte alle esigenze didattiche in tutti i corsi di studio attivati, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.

#### **Art. 2 - Programmazione e modalità di copertura degli insegnamenti**

Le strutture competenti, in sede di programmazione delle attività didattiche, attribuiscono i compiti didattici ai professori di I e II fascia e ai ricercatori universitari afferenti al proprio organico secondo le specifiche modalità previste dai regolamenti di ateneo e dagli organi accademici.

Ai sensi della normativa vigente, i ricercatori di ruolo, ai fini della citata programmazione, possono dichiarare la propria disponibilità ad accettare l'affidamento di insegnamenti nel rispetto delle modalità e criteri fissati con apposito regolamento di cui al c. 4 dell'art. 6 della legge 240/2010. E' fatto salvo l'affidamento di incarichi a

ricercatori che non abbiano dichiarato la preventiva disponibilità per eventuali ulteriori esigenze della struttura competente.

In vista della programmazione delle attività didattiche, l'Amministrazione comunica alla struttura didattica la disponibilità economica ai fini dell'eventuale conferimento di incarichi.

Le strutture competenti, dopo aver verificato che presso altre strutture non ci siano docenti che possano completare il carico didattico, affidano, previa valutazione comparativa, incarichi di insegnamento e di didattica integrativa a:

- 1) professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato, assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché a professori incaricati stabilizzati;
- 2) limitatamente ai Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie ed alle Scuole di Specializzazione, personale dipendente dell'Università, del ruolo tecnico, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali attinenti all'insegnamento bandito, che svolge funzioni assistenziali nell'ambito delle strutture sanitarie insistenti nei Dipartimenti di afferenza del personale stesso;
- 3) personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con i quali l'Università di Bari abbia stipulato specifiche convenzioni.

Gli incarichi sono affidati, di norma, a titolo gratuito tranne quelli oggetto di specifici finanziamenti.

Verificata la necessità di soddisfare ulteriori esigenze didattiche, le strutture competenti rappresentano, con delibera motivata, l'eventuale necessità di disporre di altre professionalità cui conferire incarichi di insegnamento e le attività didattiche integrative non ancora attribuiti, salvo il rispetto dei vincoli di bilancio.

In via prioritaria:

sulla base dell'esigenza di individuare risorse di docenza annoverabili tra quelle computabili ai fini del mantenimento dell'attivazione dei corsi di studio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le strutture didattiche possono proporre il conferimento diretto di attività di insegnamento, mediante contratto a titolo gratuito, a professori e ricercatori collocati a riposo, che non abbiano superato, rispettivamente, l'età di 72 e 67 anni. In tal caso, gli interessati dovranno dichiarare preventivamente alla struttura interessata la propria disponibilità, per la programmazione delle attività. Resta ferma la possibilità di stipulare contratti onerosi con docenti che abbiano richiesto di essere posti in quiescenza prima del compimento dell'età pensionabile, che dichiarino la propria disponibilità nei termini su indicati. In tal caso il compenso è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Alla copertura degli ulteriori insegnamenti si procede con tre possibili modalità, ai sensi della normativa vigente:

- conferimento diretto di incarico di insegnamento, mediante stipula di contratto di diritto privato, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale, secondo quanto indicato al successivo art. 3;
- conferimento a seguito di valutazione comparativa per la stipula di contratti per specifiche esigenze didattiche anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, secondo quanto indicato al successivo art. 4;
- conferimento diretto di incarico di insegnamento, mediante stipula di contratto di diritto privato, a studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, secondo quanto indicato al successivo art. 5.

### **ART. 3 - Contratti per il conferimento diretto di incarichi di insegnamento di alta qualificazione a esperti di alta qualificazione**

Gli incarichi di insegnamento di cui al presente articolo possono essere conferiti direttamente ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

I contratti di cui al presente articolo potranno essere stipulati:

- a titolo oneroso e di importo non inferiore a quello determinato per i contratti di cui al successivo art. 4;
- a titolo gratuito e il numero non potrà essere superiore al 5% dei professori e ricercatori afferenti ai rispettivi organici delle strutture competenti alla data del 1 novembre dell'anno accademico di riferimento, salvo i casi individuati dal Senato Accademico, nei quali tale limite percentuale potrà essere superato per consentire il raggiungimento dei requisiti minimi di docenza previsti dalla normativa vigente.

Il conferimento dell'incarico, su motivata proposta della struttura didattica competente, nel limite delle disponibilità stanziata a bilancio, è approvato per quanto di competenza dal Senato Accademico e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il compenso da attribuire agli incarichi a titolo oneroso, di cui al presente articolo, è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli incarichi di cui al presente articolo possono, altresì, essere conferiti, sulla base di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di Ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993. In tal caso, l'individuazione dell'esperto cui affidare l'incarico, in possesso dei requisiti previsti per gli incarichi a titolo oneroso o gratuito di cui al presente articolo, avviene secondo modalità concordate tra l'Università e l'Istituzione contraente che garantiscano un'adeguata valutazione della preparazione scientifica e professionale del candidato.

I contratti a titolo gratuito stipulati nell'ambito di convenzioni con gli enti di cui al comma precedente non contribuiscono al raggiungimento del limite di cui al comma 2 del presente articolo.

Il Nucleo di Valutazione, nell'ambito della funzione di verifica della qualità ed efficienza dell'offerta didattica delle strutture, valuta la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei soggetti con i quali è stato stipulato il contratto di insegnamento di cui al presente articolo.

### **Art. 4 – Contratti per il conferimento di incarichi a seguito di valutazione comparativa**

Per specifiche esigenze didattiche anche integrative, previa deliberazione degli Organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, possono essere stipulati contratti a titolo oneroso, nei limiti della disponibilità stanziata a bilancio, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Il trattamento economico spettante per gli incarichi di cui al presente articolo è determinato secondo parametri stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il bando deve prevedere:

- a) la denominazione dell'insegnamento o dell'attività didattica integrativa, la tipologia di attività da svolgere ad esso/a collegate e il numero di ore da dedicare alla didattica frontale;
- b) l'anno accademico di riferimento;
- c) la sede di svolgimento dell'attività;
- d) l'ammontare del compenso previsto e la relativa copertura finanziaria;
- e) le modalità di presentazione della domanda, la documentazione richiesta e il termine di scadenza;

- f) i criteri e le modalità in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati;
- g) gli eventuali ulteriori requisiti per la partecipazione alla valutazione, fatti salvi i requisiti di legge.

Il bando e i risultati delle valutazioni saranno pubblicati sul sito web di Ateneo, in area pubblica.

Il termine di scadenza del bando non deve essere inferiore a dieci giorni.

Nel caso in cui tale bando venga reiterato, i giorni saranno ridotti a cinque.

Entro il termine stabilito dallo stesso, gli interessati devono far pervenire alla struttura che lo ha emanato, la domanda secondo le modalità previste, con allegata la documentazione richiesta.

I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande.

Le domande, debitamente documentate, sono valutate dai consigli delle strutture che hanno indetto il bando, che possono avvalersi di commissioni istruttorie, appositamente nominate dai consigli medesimi.

La valutazione comparativa, nel rispetto del codice dei comportamenti, deve mirare all'accertamento dell'idonea qualificazione professionale e scientifica del candidato in riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell'incarico didattico che si intende conferire.

A seguito di motivato giudizio, verrà stilata la graduatoria di merito.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L. 240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'incarico.

La graduatoria di merito viene approvata, congiuntamente agli atti relativi alla procedura di valutazione, dal Consiglio della struttura. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo della struttura didattica interessata nonché nell'apposita sezione dedicata sul portale web di Ateneo.

Nel caso di rinuncia del primo in graduatoria o di risoluzione del contratto, l'incarico può venire conferito ad altro idoneo secondo l'ordine di graduatoria. La graduatoria è valida unicamente per l'anno accademico di riferimento.

Possono essere stipulati contratti anche con assegnisti di ricerca dell'università, a condizione che l'attività didattica sia svolta al di fuori dell'impegno inerente l'assegno e previo nulla osta del docente responsabile della ricerca.

#### **Art. 5 – Contratti per il conferimento di insegnamenti a stranieri di chiara fama**

Al fine di favorire l'internazionalizzazione l'Università, ai sensi della normativa vigente, può affidare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, o utilizzando fondi posti a disposizione ad *hoc* da soggetti privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

Il conferimento dell'incarico, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina altresì il trattamento economico, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. Il curriculum del candidato è pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo.

#### **Art. 6 - Regime delle incompatibilità**

Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai procedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con personale docente afferente alla struttura che attribuisce l'incarico.

Nei confronti dei dipendenti di Pubbliche amministrazioni, l'Ateneo potrà procedere alla stipula del contratto o all'affidamento dell'incarico previo rilascio da parte dell'Amministrazione di appartenenza di apposita autorizzazione, ai sensi della normativa vigente.

I professori a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, attività che configurino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Ateneo.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soggetti incaricati**

I titolari di incarico di insegnamento svolgono personalmente le attività didattiche correlate al corso, compresa la partecipazione a tutte le commissioni di verifica del profitto degli studenti per l'anno accademico di riferimento.

Possono, inoltre:

- far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella struttura didattica competente e per l'anno accademico di riferimento;
- seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università;
- svolgere ogni altra attività prevista dall'incarico.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. d) i professori a contratto in questione possono svolgere attività di ricerca presso l'università e partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca dell'università.

Gli stessi si impegnano, altresì, a tenere un registro aggiornato nel quale dovranno annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato e le altre attività connesse, vistato dal responsabile della struttura didattica competente. Sono, inoltre, tenuti al rispetto degli altri obblighi previsti per i docenti di ruolo dai Regolamenti di Ateneo, ove applicabili, e al rispetto del Codice Etico dell'Università. Ai titolari di contratto, di cui al presente regolamento, nel caso in cui l'attività prestata si configuri come attività di collaborazione coordinata e continuativa, si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 335/95 e s.m.i.

Agli stessi è assicurata dall'Università la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, nell'ambito dell'espletamento delle loro attività.

I titolari di contratto d'insegnamento sono legittimati, anche dopo la scadenza del contratto, a:

- ◇ far parte delle Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto, pur non potendone assumere le funzioni di Presidente, sino a che non subentri il nuovo titolare dell'insegnamento;
- ◇ partecipare in qualità di relatori, alla composizione delle commissioni giudicatrici della prova finale di laurea. Qualora la tesi assegnata venga discussa oltre l'ultima sessione dell'anno accademico in cui i docenti sono titolari di contratto, gli stessi partecipano in soprannumero alle sedute di discussione della tesi dai medesimi assegnate, previa individuazione da parte della struttura didattica di un correlatore fra i docenti di ruolo della materia. Il numero minimo dei componenti la Commissione di esame di laurea dovrà, in ogni caso, essere assicurato da docenti in servizio.

#### **Art. 8 - Durata e rinnovo**

I contratti di cui al presente Regolamento hanno la durata di un anno accademico.

I contratti di cui all'art. 3 hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo complessivo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta, su richiesta della struttura didattica competente, che motiva la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.

La stipulazione dei contratti per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

#### **Art. 9 - Risoluzione del rapporto**

I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e tempestivamente comunicati; in tal caso l'attività didattica non prestata deve, comunque, essere svolta;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Nei casi di gravi inadempienze o nei casi previsti dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, il contratto può essere risolto con decreto del Rettore su richiesta circostanziata della struttura didattica competente.

#### **Art. 10 - Norme finali e transitorie**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia e, se compatibili, le disposizioni regolamentari interne.

#### **Art. 11 - Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il "*Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della Legge 4.11.2005, n. 230*", emanato con DR n 6457 del 29.5.2009, è abrogato.

Sono fatti salvi gli effetti dei rapporti già instaurati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Bari, 23.1.2013

IL RETTORE